



COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI BARI
SEZ.STACCATA DI LECCE
VIA RUBICHI N.39
73100 LECCE
Tel. 0693838267 Fax. 0693838276
Sezione n. 23

Spett.le
DISTANTE CESARE
C/O VILLANI AVV. MAURIZIO
VIA CAVOUR 56
73100 LECCE (LE)
Inviata all'indirizzo PEC: AVV.MAURIZIO.VILLANI@PEC.STUDIOTRIBUTARIOVILLANI.IT

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DI ORDINANZA

Si comunica che in relazione a:
APPELLO R.G.A. n. 452/2014 contro DISTANTE CESARE
Pronuncia N. 460/2013 Sez:4 del 13/06/2013 della Comm. Provinciale di LECCE
Atto: AVVISO DI ACCERTAMENTO N. LE 0502053 2012 001
Imposta:
ESTIMI CATAST. Anno: 2012
emesso da AG.ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI LECCE-TERRITORIO

in data 27/05/2016 è stata emessa ord.coll. N. 532/2016 Sez:23 depositata il 27/05/2016 con il seguente

TESTO

La Commissione, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza odierna, osserva: l'art. 39, comma 2, D. Lgs. 546/92, postula evidentemente che il procedimento pregiudiziale, penda dinanzi alla stessa Commissione Tributaria o ad altre Commissioni, fermo restando, tuttavia, che esso sia di competenza del Giudice Tributario, mentre nelle specie l'atto generale (inteso alla revisione delle microzone catastali, ex art.1 comma 335 L. 311/04), pende dinanzi al plesso giurisdizionale amministrativo; l'istanza, peraltro, rientrando nei poteri del giudice cui e' stata diretta, puo' da questo essere qualificata, in relazione alla norma di cui all'art. 295 c.p.c., applicabile anche ai rapporti tra giurisdizioni diverse, che richiede, per farsi luogo alla sospensione necessaria del processo pregiudicato, la influenza necessaria su quest'ultimo, della decisione pregiudiziale; nella specie, tuttavia, il concreto articolarsi delle difese delle parti, impone di considerare prioritario, nell'ordine logico, la decisione su altro profilo di legittimita' dell'avviso la cui decisione non dipende dall'esito del giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato. P.Q.M. rigetta l'istanza di sospensione e rinvia, nella prospettiva della riunione del presente procedimento ad altri officiati dallo stesso difensore, a data da destinarsi.

LECCE 27/05/2016

Per la Commissione Tributaria
VITTORIO MURA

L'indirizzo di PEC del mittente della presente comunicazione non è utilizzabile per la presentazione di atti e documenti inerenti il contenzioso tributario.

Al destinatario della presente comunicazione è raccomandato di prendere visione delle AVVERTENZE pubblicate al seguente indirizzo:
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/Comunicazioni_tramite_Pec/Avvertenze.htm, concernenti:

- a) la possibilità di richiedere la discussione in pubblica udienza (Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992)
- b) le modalità per il deposito di documenti e memorie (Art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992)
- c) le modalità di comunicazione del dispositivo delle sentenze (Artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992)
- d) i termini per l'appello e per il ricorso per Cassazione (Artt. 51 e 62 del D.Lgs. n. 546/1992)
- e) le modalità di restituzione dei fascicoli processuali alle parti (Art. 25 del D.Lgs. n. 546/1992)
- f) i reclami avverso i decreti dei presidenti delle commissioni adite (Art. 28 del D.Lgs. n. 546/1992).